



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) MINNECI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENINCASA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DI NELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 02/07/2020

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 4 giugno 2014 ed estinto anticipatamente nel giugno 2018, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 431,92, a titolo di oneri bancari e costi non maturati (c.d. commissioni accessorie, spese fisse). Il tutto oltre interessi e rimborso di spese legali quantificate nell'importo di Euro 320,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del prestito, riferisce di avere già riconosciuto, in sede di elaborazione del conteggio estintivo, quanto dovuto in relazione agli oneri recurring. Nel contestare la diretta applicabilità della c.d. pronuncia Lexitor della Corte UE, ribadisce la non rimborsabilità delle ulteriori voci reclamate (in quanto up front). Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, occorre segnalare che, come da quietanza liberatoria in atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo a far data dal 1° luglio 2018.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea e della successiva pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. up-front (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, rilevato il carattere up-front delle voci rispettivamente denominate commissioni accessorie e spese fisse (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto), è da ritenere che siano dovuti a parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 16.772,58 | Tasso di interesse annuale | 9,65% |
| Durata del prestito in anni | 9 | Importo rata | 233,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 55,56% |
| Data di inizio del prestito | 31/07/2014 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 34,86% |

| rate pagate | 48 | rate residue | 60 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|------------------------|----|--------------|----|---------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni accessorie | | | | 377,46 | Upfront | 34,86% | 131,58 | | 131,58 |
| Spese fisse | | | | 400,00 | Upfront | 34,86% | 139,44 | | 139,44 |
| Totale | | | | | | | | | 271,01 |

Campi da valorizzare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il tutto oltre interessi come da specifica domanda.

E' invece da rigettare la domanda relativa al rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 271,01, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA